

Approvato
dall'Assemblea Generale degli Associati
Associazione «GIM-UNIMPRESA»
N°__ del _____

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE
“Sostegno e difesa degli interessi delle imprese italiane
“GIM-UNIMPRESA”
(Stesura nuova N° 2)

Gruppo Imprenditori Italiani a Mosca

Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 *L'Associazione denominata "Sostegno e difesa degli interessi delle imprese italiane "GIM-UNIMPRESA" (d'ora innanzi la "Associazione") registrata dalla Camera di Registrazione di Mosca come Partnership senza scopo di lucro "Sostegno e difesa degli interessi delle imprese italiane "GIM-UNIMPRESA" il 28 marzo 2002, registrazione № 002.085.127, OGRN 1027700043469, costituita in conformità ai paragrafi 1 e 5 del Capitolo 4 del Codice civile della Federazione Russa e alla Legge federale della Federazione Russa "Sulle organizzazioni non a scopo di lucro" del 12.01.1996 № 7-FZ.*
- 1.2 *L'Associazione è una organizzazione senza scopo di lucro di diritto russo; l'Associazione esercita la propria attività in base al presente Statuto, all'Atto costitutivo e alla legislazione vigente della Federazione Russa.*
- 1.3 *La denominazione completa dell'Associazione in lingua russa è: Ассоциация "Содействие и защита интересов итальянских предприятий "ДЖИМ-УНИМПРЕЗА". La denominazione abbreviata in lingua russa è Ассоциация "ДЖИМ-УНИМПРЕЗА". La denominazione completa dell'Associazione in lingua italiana è: Associazione "Tutela e promozione delle imprese italiane "GIM-UNIMPRESA". La denominazione abbreviata in lingua italiana è Associazione "GIM-UNIMPRESA".*
- 1.4 *La sede legale e l'indirizzo postale dell'Associazione è: Federazione Russa, 123056 Mosca, Elektrichesky pereulok d. 8 str. 5, (sede dell'unico organo esecutivo: Direttore dell'Associazione).
La sede dell'archivio dell'Associazione si trova all'indirizzo: 123056 Mosca, Elektrichesky pereulok d. 8 str. 5.*
- 1.5 *L'Associazione è titolare di un proprio bilancio, di uno o più conti bancari, di un timbro e di una propria carta intestata contenente l'indicazione completa della denominazione e dell'indirizzo della sede dell'Associazione.*
- 1.6 *La durata dell'Associazione è illimitata. L'attività dell'Associazione potrà cessare per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, o per altre cause previste dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.*

Articolo 2
SCOPO E OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1 *L'attività dell'Associazione è diretta a rappresentare e tutelare gli interessi dei Soci dell'Associazione e in particolare alla promozione e attuazione di ogni tipo di iniziativa idonea a sostenere, sviluppare e consolidare la presenza e l'attività dei Soci stessi sul territorio della Federazione Russa.*
- 2.2 *Per raggiungere gli obiettivi specificati al paragrafo 2.1, l'Associazione può svolgere i seguenti tipi di attività:*
 - (a) *salvaguardare e rappresentare gli interessi dei Soci dell'Associazione presso le autorità e gli enti governativi e privati italiani, russi ed europei;*
 - (b) *raccogliere e diffondere dati e informazioni al fine di incoraggiare e agevolare i rapporti d'affari tra i Soci dell'Associazione e le imprese e gli organi governativi della Federazione Russa;*
 - (c) *diffondere fra i Soci dell'Associazione informazioni, e fornire ai Soci assistenza, volte ad agevolare e sostenere l'attività degli stessi sul territorio della Federazione Russa;*
 - (d) *collaborare e interagire con altre associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, russe e/o straniere al fine di sostenere e rendere più efficaci le attività di cui sopra;*
 - (e) *svolgere qualsiasi altro tipo di attività non vietata dalla legislazione vigente.*
- 2.3 *L'Associazione ha il diritto inoltre di svolgere attività imprenditoriale, ivi inclusa la prestazione di servizi a titolo oneroso, la cui natura dovrà essere conforme agli obiettivi dell'Associazione di cui all'art. 2.1 del presente Statuto.*

Articolo 3
SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

A. Fondatori e Soci

- 3.1 *Sono fondatori dell'Associazione le seguenti persone giuridiche (di seguito i "Fondatori"):*

- (a) OOO «ELM INVEST» con sede all'indirizzo: Federazione Russa, Mosca, Elektricheskij pereulok, dom 8, stroenie 5;
 - (b) OOO «PAVIA E ANSALDO» con sede all'indirizzo: Federazione Russa, 109012, Mosca, uliza Nikolskaya 10, 7 piano, ufficio 145.
- 3.2 Sono soci dell'Associazione i Fondatori e tutti gli altri soggetti che hanno aderito all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa, in conformità con la procedura prevista dal presente Statuto e dagli altri documenti normativi regolarmente adottati dall'Associazione e/o dai suoi organi (di seguito i “**Soci**”).
- 3.3 Fatte salve le peculiarità connesse alla partecipazione dei Fondatori al processo di costituzione dell'Associazione, i diritti e gli obblighi dei Fondatori, nell'ambito e nei confronti dell'Associazione, nonché nei confronti di terzi, sono uguali ai diritti e agli obblighi degli altri Soci.

B. Categorie dei Soci

3.4 I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- (a) Categoria “**Soci Sostenitori**”, che comprende i Soci con fatturato mondiale annuo superiore a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni), i Soci con fatturato annuo relativo ad un'attività svolta in Italia superiore a Euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), e i Soci con fatturato annuo relativo ad un'attività svolta in Russia superiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni).
 - (b) Categoria “**Soci Ordinari**”, che comprende i Soci non appartenenti alla categoria dei Soci Sostenitori, con fatturato annuo relativo all'attività svolta in Russia superiore a Euro 100.000 (centomila);
 - (c) Categoria “**Soci onorari**”, che comprende le Autorità e gli Enti Statali e privati, le Associazioni non a scopo di lucro, i Consorzi regionali e altri soggetti, persone fisiche, non appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno acquisito la qualità di Socio in base a delibera del Consiglio Direttivo. Sono Soci onorari di diritto: l'Ambasciatore d'Italia in Russia, il Direttore dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia in Russia, il Direttore dell'ICE in Russia, il Direttore della Camera di Commercio Italo-Russa, il Direttore della rappresentanza dell'Enit in Russia. I Soci Onorari non dispongono del diritto di voto.
- 3.5 Fatte salve le previsioni di cui al punto 5.7 in materia di votazione in Assemblea Generale e al punto 4.2 in materia di pagamento delle quote associative, i Soci appartenenti a ciascuna categoria di cui al precedente punto 3.4 godono degli stessi diritti e soggiacciono agli stessi obblighi.

C. Requisiti per l'ammissione all'Associazione

- 3.6 Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche di diritto italiano, nonché le persone giuridiche di diritto russo o di diritto straniero, con partecipazione, anche indiretta, di capitale italiano in misura non inferiore al 35%, nonché gli imprenditori italiani debitamente registrati in Italia o nella Federazione Russa che svolgano o intendano svolgere una attività nella Federazione Russa, nonché i Soci onorari di cui al punto 3.4 (c).
- 3.7 Ai fini del presente Statuto, per “esercizio di attività sul territorio della Federazione Russa” si intende lo svolgimento da parte dei soggetti indicati nei punti 3.4 (a) e 3.4 (b), direttamente o per mezzo di rappresentanze, filiali, intermediari commerciali e di altre unità distaccate, nonché tramite società affiliate o controllate di attività imprenditoriali, pubblicitarie, preparatorie o ausiliarie.

D. Modalità di ammissione

- 3.8 Il candidato deve compilare e firmare la domanda di ammissione all'Associazione, il cui modello è disponibile sul sito internet dell'Associazione. Il candidato dovrà inoltre presentare su richiesta del Consiglio Direttivo ulteriori documenti e informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda di ammissione, ivi inclusa la procura a nome della persona autorizzata a rappresentare il candidato nell'Associazione, documenti statutari, ultimo bilancio approvato, certificato di registrazione statale o accreditamento.
- 3.9 L'ammissione all'Associazione avviene per decisione del Consiglio Direttivo, previo accertamento da parte di quest'ultimo della sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.6 del presente Statuto e dell'attitudine a contribuire agli obiettivi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare al candidato l'adesione all'Associazione senza spiegare le ragioni di tale rifiuto.

E. Perdita dello status di Socio

- 3.10 La perdita dello status di Socio avviene in caso di recesso del Socio dall'Associazione ai sensi del punto 3.11, o nel caso di espulsione del Socio dall'Associazione ai sensi del punto 3.12 del presente Statuto.
- 3.11 Ogni Socio può recedere dall'Associazione per mezzo dell'invio di una comunicazione scritta al Direttore dell'Associazione.
- 3.12 Il Socio può essere dichiarato decaduto, sulla base di una decisione adottata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, al verificarsi delle seguenti circostanze:
- (a) non conformità del Socio ai requisiti di cui al punto 3.6 del presente Statuto;
 - (b) ritardo nel versamento della quota associativa superiore a 60 (sessanta) giorni, salvo che tale quota non venga versata nella data di convocazione dell'Assemblea Generale chiamata a pronunciarsi sull'espulsione del Socio per tale motivo;
 - (c) abuso dello status di Socio e/o comportamento non conforme agli obiettivi dell'Associazione e/o pregiudizievole per la reputazione dell'Associazione.
- 3.13 Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la perdita dello status di Socio, il Socio uscente non è esonerato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno durante il quale è avvenuta la perdita dello status di socio.
- 3.14 Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la perdita dello status di Socio, il Socio uscente non ha diritto ad alcun tipo di rimborso o indennizzo da parte dell'Associazione, né in denaro né in natura, né alla restituzione dei beni conferiti nel patrimonio dell'Associazione in conformità all'art. 4.3 del presente Statuto.

F. Registro dei Soci

- 3.15 Il Direttore provvede alla debita tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci (di seguito il «**Registro**»), contenente l'indicazione dei seguenti dati relativi a ciascun Socio:
- (a) denominazione, ragione sociale, settore di attività;
 - (b) sede legale e operativa, in Italia e in Russia, numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica;
 - (c) nominativo della(e) persona(e) autorizzata(e) a rappresentare il Socio in sede di Assemblea Generale dei Soci e/o a nominare, per conto del Socio, gli ulteriori rappresentanti a tale fine;
 - (d) categoria di appartenenza ai sensi del punto 3.4 del presente Statuto;
 - (e) data di iscrizione all'Associazione.
- 3.16 I Soci hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore l'eventuale modifica dei dati contenuti nel Registro.

G. Associazione e Soci

- 3.17 Nel rapporto con l'Associazione i Soci hanno diritto di:
- (a) usufruire gratuitamente dei servizi offerti dall'Associazione e delle convenzioni e agevolazioni da quest'ultima eventualmente negoziate con terzi per conto dei Soci;
 - (b) prendere parte alla gestione degli affari dell'Associazione mediante la partecipazione all'Assemblea Generale con diritto di voto su tutte le questioni all'ordine del giorno, fatte salve le limitazioni previste dai punti 3.4 (c) e 5.9 del presente Statuto;
 - (c) prestare ogni collaborazione e assistenza utili ai fini del sostegno all'attività corrente dell'Associazione;
 - (d) segnalare e proporre all'Associazione eventi, iniziative e servizi di potenziale interesse per gli altri Soci e conformi agli scopi dell'Associazione;
 - (e) pubblicare dati, informazioni e annunci presso la sede dell'Associazione nonché sul sito internet della stessa, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - (f) richiedere e ottenere presso la Segreteria dell'Associazione le informazioni relative alle attività correnti dell'Associazione stessa, comprese le copie dei bilanci (ad esclusione dei soci onorari);
 - (g) recedere dall'Associazione in conformità con il presente Statuto.
- 3.18 Nel rapporto con l'Associazione i Soci sono tenuti a:
- (a) versare le quote associative ordinarie e straordinarie secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto;
 - (b) comunicare tempestivamente all'Associazione il cambiamento dei dati contenuti nel Registro ai sensi

- del punto 3.16 dello Statuto;
- (c) astenersi da atti e comportamenti pregiudizievoli per la reputazione dell'Associazione.
- 3.19 L'Associazione non risponde degli obblighi dei Soci e i Soci non rispondono degli obblighi dell'Associazione.

Articolo 4
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.
QUOTE ASSOCIATIVE

- 4.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili, da fondi monetari, da diritti patrimoniali e non, da titoli di credito, da altri beni acquisiti dall'Associazione attraverso quote associative, conferimenti dei Soci, donazioni di terzi e di proventi da attività imprenditoriali di cui al punto 2.3 del presente Statuto, nonché a qualsiasi altro titolo non vietato dalla legislazione vigente.
- 4.2 Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento di conferimenti periodici in denaro destinati al patrimonio dell'Associazione (di seguito le "**Quote associative**") nella misura, con le modalità e entro i termini stabiliti dall'Assemblea Generale e degli altri documenti normativi regolarmente adottati dall'Associazione e/o dai suoi organi, fermo restando l'uguale ammontare delle quote associative da parte dei Soci appartenenti alla medesima categoria.
- 4.3 I Soci possono effettuare ulteriori conferimenti nel patrimonio dell'Associazione, in denaro e/o in natura, secondo le modalità approvate dall'Assemblea Generale.

Articolo 5
STRUTTURA E ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

A. *Assemblea Generale*

- 5.1 L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo supremo di amministrazione dell'Associazione, da convocarsi non meno di una volta all'anno e avente competenza a deliberare sulle seguenti materie e questioni:
- (a) definizione dei principi fondamentali dell'attività dell'Associazione, della formazione e della destinazione del patrimonio dell'Associazione;
 - (b) modifica e/o integrazione dello Statuto dell'Associazione;
 - (c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - (d) revoca anticipata dei poteri dei membri del Consiglio Direttivo;
 - (e) approvazione del bilancio annuale e del conto profitti e perdite dell'Associazione, previa relazione del Direttore sull'attività dell'Associazione;
 - (f) approvazione dei regolamenti interni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
 - (g) riorganizzazione o liquidazione dell'Associazione, nomina della commissione di liquidazione, approvazione del bilancio provvisorio e definitivo di liquidazione;
 - (h) stipula da parte dell'Associazione di negozi o assunzione da parte dell'Associazione di altri obblighi di natura pecuniaria, il cui valore superi l'ammontare complessivo delle quote associative dovute dai Soci con riferimento all'esercizio, nel corso del quale viene stipulato tale negozio o assunto tale obbligo;
 - (i) nomina del Collegio dei Revisori;
 - (j) elezione del Direttore dell'Associazione in assenza del Consiglio Direttivo;
 - (k) altre questioni previste dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.
- 5.2 Le questioni di cui alle lettere (a)-(h) del punto 5.1 del presente Statuto sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale, e pertanto sottratte alla decisione da parte del Consiglio Direttivo o del Direttore dell'Associazione.
- 5.3 L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea annuale viene convocata una volta all'anno, non prima di 2 (due) mesi e non più tardi di 4 (quattro) mesi dal termine di ciascun anno finanziario dell'Associazione, al fine di deliberare sulle questioni di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 5.1 del presente Statuto. L'Assemblea Generale annuale può decidere su qualsiasi altra questione all'ordine del giorno. Ulteriori assemblee rispetto all'Assemblea Generale annuale sono considerate straordinarie.
- 5.4 L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente per mezzo di comunicazione scritta inviata anche per fax o e-mail a ciascun Socio, unitamente all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa, all'indirizzo indicato nel

Registro, con preavviso minimo di 7 (sette) giorni. Le Assemblee straordinarie vengono convocate su iniziativa del Presidente e/o del Consiglio Direttivo e/o di un numero di Soci non inferiore al 10% dei medesimi.

- 5.5 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente che provvede alla nomina del segretario responsabile del conteggio dei Soci partecipanti all'Assemblea, della verifica dei poteri dei rappresentanti dei Soci, del conteggio dei voti espressi dai Soci all'atto della votazione sulle questioni all'ordine del giorno, nonché della stesura del verbale dell'Assemblea stessa.
- 5.6 L'Assemblea Generale risulta regolarmente costituita in presenza di un numero di Soci superiore al 50% dei medesimi, ad esclusione dei Soci onorari. In seconda convocazione tale quota dovrà essere almeno del 25%, ad esclusione dei Soci onorari.
- 5.7 La votazione in Assemblea avviene mediante scrutinio palese dei Soci presenti all'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari, fatti salvi i casi di votazione mediante scrutinio segreto nei casi di volta in volta deliberati dall'Assemblea stessa. Ai fini del computo dei voti nell'Assemblea Generale dei Soci, ciascun Socio, ad esclusione dei Soci Onorari, è titolare di 1 (un) voto. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non partecipano alle votazioni.
- 5.8 Le decisioni sulle questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea vengono adottate con le seguenti maggioranze, rapportate al numero complessivo dei Soci intervenuti all'Assemblea Generale:
- (a) questioni di cui alle lettere (b), (d), (f), (g) e (h) del punto 5.1 dello Statuto: maggioranza dei 3/4 (tre quarti);
 - (b) questioni di cui alle lettere (a), (e) e (i) del punto 5.1 dello Statuto: maggioranza dei 2/3 (due terzi);
 - (c) questioni di cui alla lettera (c) del punto 5.1 dello Statuto: nell'ordine previsto dal punto 5.9 dello Statuto;
 - (d) altre questioni: maggioranza semplice dei voti.
- 5.9 La decisione sulla questione di cui alla lettera (c) del punto 5.1 dello Statuto sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene adottata con le seguenti maggioranze di voti:
- (a) per la elezione dei consiglieri di cui alla lett. (a) del punto 5.13 del presente Statuto: maggioranza semplice dei Soci appartenenti alla categoria "Soci Sostenitori" presenti all'Assemblea;
 - (b) per la elezione dei consiglieri di cui alla lettera (b) del punto 5.13 del presente Statuto: maggioranza semplice dei Soci appartenenti alla categoria "Soci Ordinari" presenti all'Assemblea.
- 5.10 Il verbale dell'Assemblea Generale viene trasmesso per conoscenza ai Soci via posta elettronica o via telefax non più tardi di 5 (cinque) giorni dalla data di chiusura dell'Assemblea stessa; l'originale di tale verbale, sottoscritto dal segretario dell'Assemblea Generale, è depositato presso la sede legale dell'Associazione.
- 5.11 I restanti aspetti dell'attività dell'Assemblea generale dei Soci non regolamentati dal presente Statuto verranno disciplinati dal Regolamento interno, soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

B Consiglio Direttivo

- 5.12 Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione generale dell'attività dell'Associazione, ad eccezione delle questioni riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei Soci. In particolare, il Consiglio è competente a deliberare sulle seguenti questioni:
- (a) Nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e dei 2 (due) Vice Presidenti;
 - (b) Approvazione delle spese previste dell'Associazione;
 - (c) Individuazione delle fonti necessarie per il sostentamento dell'attività dell'Associazione;
 - (d) Elezione del Direttore dell'Associazione;
 - (e) Designazione dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti da sottoporre all'Assemblea Generale per la nomina;
 - (f) Costituzione delle unità operative interne di cui al punto 5.23 del presente Statuto;
 - (g) Ammissione di nuovi Soci;
 - (h) Approvazione dei negozi in cui vi sia un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 27 della Legge federale della Federazione Russa "Sulle organizzazioni senza scopo di lucro" del 12.01.1996, № 7-FZ della Legge;
 - (i) ogni altra questione che, in base alla Legge federale della Federazione Russa "Sulle organizzazioni

- senza scopo di lucro” del 12.01.1996, № 7-FZ e al presente Statuto, rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- (j) approvazione preliminare del perfezionamento da parte del Direttore di eventuali negozi per conto e nell'interesse dell'Associazione per un importo superiore a 5000 (cinquemila) euro o equivalente in altra valuta;
 - (k) approvazione preliminare della conclusione da parte del Direttore per conto e nell'interesse dell'Associazione di contratti di lavoro che stabiliscono uno stipendio di oltre 12000 (dodicimila) euro all'anno o equivalente in altra valuta;
 - (l) approvazione preliminare della conclusione da parte del Direttore per conto e nell'interesse dell'Associazione di operazioni relative all'acquisizione e/o al trasferimento di proprietà dell'Associazione, la fornitura di qualsiasi tipo di garanzia e fideiussione, la conclusione di contratti di prestito, contratti di affitto, indipendentemente dall'ammontare di tali transazioni.
- 5.13 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) consiglieri, di cui:
- (a) 6 (sei) consiglieri eletti fra le persone autorizzate a rappresentare uno o più dei Soci, appartenenti alla categoria dei soci sostenitori;
 - (b) 5 (cinque) consiglieri eletti fra le persone autorizzate a rappresentare uno o più dei Soci, appartenenti alla categoria dei soci ordinari.
- 5.14 La composizione del Consiglio direttivo deve riflettere la tipologia di attività svolta dai Soci e in particolare l'appartenenza dei Soci alle varie categorie merceologiche di cui al presente Statuto. Il numero dei Consiglieri, che rappresentano i Soci appartenenti ad una determinata categoria merceologica deve essere proporzionale al numero di Soci facenti parte di tale categoria.
- 5.15 I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti in conformità con la procedura prevista dal punto 5.9 del presente Statuto, per un periodo di 2 (due) anni, fatte salve le ipotesi di revoca anticipata dei poteri e di dimissioni di uno o più consiglieri in conformità al punto 5.16 del presente Statuto.
- 5.16 Un membro del Consiglio Direttivo può essere sollevato anticipatamente dalla carica di Consigliere al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- (a) mancata partecipazione a 4 (quattro) riunioni del Consiglio Direttivo entro 1 (uno) anno;
 - (b) mancata corrispondenza ai requisiti di cui al punto 5.13 del presente Statuto;
 - (c) dimissioni volontarie del Consigliere.
- 5.17 Nel caso di revoca anticipata della carica di 1 (uno) o 2 (due) consiglieri di ogni categoria di Soci il Consiglio Direttivo verrà reintegrato dai primi non eletti di ogni categoria. Nel caso di revoca anticipata della carica di 3 (tre) o più consiglieri di una delle categorie di Soci l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto dalla carica, fatta salva la proroga dei poteri fino all'organizzazione di una Assemblea Generale straordinaria, soggetta alla convocazione entro 1 (un) mese dalla decadenza del Consiglio, con l'obiettivo di nominare un nuovo Consiglio Direttivo in conformità alla procedura di cui al punto 5.9 del presente Statuto.
- 5.18 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e nel caso di assenza o impedimento da uno dei due Vice Presidenti, eletto fra i consiglieri per tutta la durata in carica del Consiglio stesso. Il Presidente dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un numero dispari di consiglieri o in caso di presenza di un numero pari di consiglieri, il Presidente dispone del voto decisivo sulle questioni poste all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 5.19 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni tre mesi. La data e il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono stabilite dai consiglieri nel corso della riunione precedente oppure, in alternativa, vengono decise dal Presidente e comunicate ai restanti consiglieri per iscritto con preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, unitamente all'ordine del giorno della riunione stessa. Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
- 5.20 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Consiglio stesso, senza diritto di voto, i singoli Soci e/o altre organizzazioni e persone competenti per la trattazione di questioni specifiche poste all'ordine del giorno.
- 5.21 Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano regolarmente costituite in presenza di almeno 7 (sette) consiglieri, ivi incluso il Presidente o almeno uno dei Vicepresidenti. Non è consentita la delega dei poteri del

consigliere.

- 5.22 Le decisioni sulle questioni all'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla riunione.
- 5.23 I Consiglieri hanno il diritto di istituire in seno al Consiglio Direttivo cariche, comitati, gruppi di lavoro e altre unità operative interne, che includano rappresentanti dei Soci e altre persone fisiche, nonché designare le persone responsabili di tali unità fra i componenti del Consiglio stesso.
- 5.24 I restanti aspetti dell'attività del Consiglio Direttivo non regolamentati dal presente Statuto verranno disciplinati dal Regolamento interno, soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

C. Presidente

- 5.25 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri con una maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti.
- 5.26 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
- 5.27 Il Presidente rimane in carica due anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria successiva alla scadenza del suo mandato.
- 5.28 Il Presidente può essere rieletto per un altro mandato. Successivamente non potrà essere rieletto prima di due esercizi dall'ultimo mandato (quattro anni).
- 5.29 Qualora venga a modificarsi lo status del Presidente (cessazione di rapporti con il Socio rappresentato) questi è tenuto a rimettere il suo mandato al Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza dei tre quarti dei componenti se confermarlo nella carica, sostituirlo o ridurre il numero dei Consiglieri, il tutto sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
- 5.30 In caso di trasferimento dalla Russia la decadenza diventa automatica.

D. Presidium

- 5.31 Il Presidium è composto da 2 (due) Vice Presidenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo che affiancano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o su delega.
- 5.32 Uno dei Vice Presidenti viene eletto dai Consiglieri che rappresentano i Soci Sostenitori e l'altro da quelli Ordinari.

H. Direttore

- 5.33 Il Direttore è l'organo esecutivo monocratico dell'Associazione e viene nominato mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia stato eletto, il Direttore viene nominato da:

- a) Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione;
- b) Fondatori dell'Associazione nel caso in cui questi siano gli unici membri dell'Associazione;

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo viene eletto nel periodo di carica del Direttore nominato precedentemente, la nuova composizione del Consiglio Direttivo deve nel corso della prima riunione confermare la candidatura del Direttore.

- 5.34 Fatte salve le questioni conformi al presente statuto e alla legislazione vigente di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Presidium, il Direttore provvede all'amministrazione dell'attività corrente dell'Associazione e rappresenta ufficialmente senza delega l'Associazione nei confronti di terzi, ivi incluse le banche e le organizzazioni finanziarie, le autorità fiscali e amministrative della Federazione Russa, con diritto di firma e di trasferimento dei poteri, delibera su altre questioni riguardanti l'attività corrente dell'Associazione.

Il Direttore presenta un resoconto delle attività dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea

- Generale in conformità con il punto 5.1 del presente Statuto.
- 5.35 Il Direttore viene eletto e rimane in carica per 2 (due) anni, fatte salve le ipotesi di mancata conferma della sua candidatura a Direttore, revoca anticipata dei poteri e dimissioni anticipate del Direttore, o la proroga dei poteri dello stesso fino all'elezione del nuovo Direttore. Per l'elezione del Direttore e per la sua eventuale revoca sono necessari i voti di almeno i tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero 9 (nove) voti.
- 5.36 La carica di Direttore è remunerata. La cifra e le altre condizioni per il pagamento della remunerazione del direttore sono stabilite dal Consiglio Direttivo e vengono fissate in un accordo concluso tra il Direttore e l'Associazione.
- 5.37 Possono essere conferiti poteri particolari al Direttore con apposita delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà essere approvata con i voti di almeno i tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero 9 (nove) voti.

I. Collegio dei Revisori

- 5.38 Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e due candidati che restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
- 5.39 I membri del Collegio dei Revisori sono proposti dal Consiglio Direttivo e votati dall'Assemblea Generale.

Articolo 6 **DISPOSIZIONI FINALI**

A. Custodia della documentazione

- 6.1 L'Associazione provvede alla debita tenuta presso la propria sede della documentazione inerente alla propria costituzione e attività, ivi inclusi i documenti costitutivi e le relative eventuali modifiche e/o integrazioni, i verbali dell'Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ivi incluso quello dell'Assemblea costitutiva, i documenti attestanti la registrazione statale dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e altri documenti la cui custodia sia prevista dalla legislazione vigente nella Federazione Russa.

B. Contabilità e rendicontazione

- 6.2 L'anno finanziario dell'Associazione decorre a partire dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo anno finanziario dell'Associazione inizia a decorrere dalla data della sua registrazione, secondo le modalità stabilite, e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 6.3 L'Associazione tiene la propria contabilità operativa e la rendicontazione finanziaria in conformità con le norme vigenti nella Federazione Russa.

C. Liquidazione e riorganizzazione

- 6.4 La cessazione dell'attività dell'Associazione può avvenire sotto forma di liquidazione o riorganizzazione dell'Associazione, sulla base di una previa delibera dell'Assemblea Generale o su decisione degli organi statali competenti, nei casi e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nella Federazione Russa.
- 6.5 L'Associazione si considera cessata a partire dal momento della cancellazione della relativa iscrizione dal registro statale delle persone giuridiche.
- 6.6 La liquidazione e la riorganizzazione dell'Associazione viene effettuata da una commissione di liquidazione. La commissione di liquidazione svolge la propria attività in ottemperanza alla legislazione vigente nella Federazione Russa e al presente Statuto.
- 6.7 Successivamente alla liquidazione dei salari, e dopo l'adempimento degli obblighi nei confronti dei creditori e dell'erario secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente nella Federazione Russa, i fondi rimanenti sono destinati alla distribuzione fra i Soci.
- 6.8 In caso di riorganizzazione dell'Associazione, tutti i documenti (amministrativi, economico-finanziari, relativi al personale e di altro tipo) verranno consegnati, in conformità alle regole stabilite dalla legislazione vigente

nella Federazione Russa, al successore giuridico dell'Associazione.